



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II – Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale

Dirigente: Vincenzo Melilli

Ai Dirigenti
 degli Uffici Scolastici Territoriali
 (peo istituzionali)

Ai Dirigenti
 delle istituzioni scolastiche statali nella Puglia
 (peo istituzionali)

p.c.
 Alle Segreterie regionali
 delle OO.SS. Area V
 (loro indirizzi peo)

Al sito web - NDG

Oggetto: Ferie maturate e non godute dirigenti scolastici.

Con riferimento a quanto in oggetto si ritiene opportuno, con la presente nota, fornire alcune indicazioni al fine di consentire una omogenea trattazione dei casi sul territorio di competenza.

In primo luogo va sottolineato il divieto di liquidazione delle ferie non godute a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 5, comma 8 del D. L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012. Infatti, la richiamata norma prevede che:

“8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.”

L'appena richiamata disposizione, finalizzata al contenimento della spesa pubblica, prevede inoltre che **“Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto”**.

Nel caso che interessa, nell'ambito della disciplina contrattuale, il riferimento è al comma 13 dell'art. 16 del CCNL - Area V Dirigenza scolastica – sottoscritto l'11/04/2006 che prevedeva, al contrario, la possibilità della corresponsione del periodo di ferie non godute.

Sulla materia, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota prot. n. 40033 dell'08/10/2012, ha fornito alcune precisazioni ai fini della definizione dell'esatta portata e delle corrette modalità applicative della nuova disciplina.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 95/2016, pubblicata in G.U. n. 19 dell'11/05/2016, si è pronunciata sulla legittimità dell'art. 5, comma 8 del D.L. 6 luglio 2012 convertito in legge 7

Responsabile del l'istruttoria: dott.ssa Vincenza Manzari

vincenza.manzari@istruzione.it tel. 080 5506258



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II – Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale

agosto 2012.

Tale divieto non opererebbe, invece, in relazione ad ipotesi in cui il rapporto di lavoro si conclude dopo un periodo in cui il dirigente scolastico non ha, comunque, potuto fruire delle ferie maturate a causa di assenza dal servizio immediatamente antecedente la cessazione del rapporto di lavoro (es. malattia). Si tratta di situazione che, proprio per i contenuti specifici, non imputabili alla volontà del lavoratore, non è considerabile come rispondente alla *ratio* della legge e, quindi, può essere esclusa dal suo ambito di applicazione.

Premesso quanto sopra, le SS.LL., con riferimento ai dirigenti scolastici già in servizio nel territorio di competenza, provvederanno alla liquidazione delle ferie non godute per i casi in cui la legge lo consente, previa idonea azione istruttoria e di verifica dei singoli casi.

Alle istituzioni scolastiche in indirizzo si evidenzia che la comunicazione di fruizione delle ferie dovrà essere inoltrata esclusivamente agli uffici scolastici territoriali competenti anche al fine di consentire ai medesimi uffici di conoscere in modo compiuto la quantificazione delle ferie fruiti e da fruire.

La presente nota è pubblicata sul sito web (www.pugliausr.gov.it) nella sezione “*Dirigenti scolastici – Stato giuridico*”

Il Direttore Generale
Anna Cammalleri